



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916

Roma — Lunedì, 15 maggio

Numero 114

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-81

LEGGI E DECRETI

Il numero 550 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al comune di Roma la costruzione e l'esercizio della ferrovia, a trazione elettrica ed a sezione normale, da Roma (piazza Venezia) ad Ostia Nuova, alle condizioni di cui all'allegato alla presente legge, restando così autorizzato a provvedere alla stipulazione della definitiva convenzione, in base alle altre clause che normalmente vengono stabilite per la concessione di ferrovie all'industria privata. Tale convenzione sarà poi approvata mediante Regio decreto.

Art. 2.

All'impegno e pagamento della sovvenzione, che sarà dovuta dallo Stato, si provvederà coi fondi autorizzati dall'art. 1 della legge 8 giugno 1913, n. 631.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.